

# **CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

## **Polizza Incendio e rischi accessori**

CONTRAENTE / ASSICURATO

**UMBRIA TPL E MOBILITA' S.p.A**  
**Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia**  
**P.Iva 03176620544**

## DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano:

### **IMPRESA/SOCIETA'**

La Compagnia assicuratrice.

### **CONTRAENTE**

UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA

### **ASSICURATO**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

### **CAPITOLATO**

Complesso di norme contrattuali richiesto dal Contraente.

### **ASSICURAZIONE**

Il contratto di assicurazione redatto in conformità al Capitolato di oneri ovvero con quest'ultimo coincidente.

### **POLIZZA**

Il documento che prova l'assicurazione.

### **PREMIO**

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

### **SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

### **INDENNIZZO**

La somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di sinistro.

### **FRANCHIGIA**

L'importo prestabilito che, in caso di sinistro, rimane a carico dell'Assicurato. Si precisa che se l'ammontare del danno indennizzabile a termini di polizza, detratta la franchigia, eccede il massimale/sotto limite assicurato, la Compagnia sarà obbligata nel limite del massimale/sotto limite previsto.

### **SCOPERTO**

La percentuale dell'ammontare del danno indennizzabile a termini di polizza che, prima dell'applicazione di eventuali limiti, rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

### **COSE**

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

## **CONTENUTO**

I beni adibiti all'attività dichiarata, così intesi:

### **Merci**

Merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed escluse sostanze e prodotti esplosivi ed infiammabili.

### **Macchinario ed attrezzature**

Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, serbatoi metallici e tubazioni, cisterne interrate, impianti e mezzi di sollevamento esclusi ascensori e montacarichi ma comprese gru a cavaliere, impianti ed attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; scale mobili; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; altri impianti non indicati sotto la denominazione fabbricato; mobili ed arredamento industriale; quanto costituisce attrezzatura ed arredamento dei depositi e dipendenze d'industria.

Sono inoltre comprese le apparecchiature informatiche di terra per il controllo centralizzato della rete e per la gestione automatizzata dei veicoli nei depositi.

### **Arredamento**

Mobili di ufficio, cancelleria, registri, stampati, macchine per scrivere e per calcolo, fotocopiatrici ed altre macchine elettroniche per l'ufficio, escluso quanto rientra nella definizione di apparecchiature elettroniche, opere d'arte presenti a qualsiasi titolo.

Sono esclusi dalla Definizione **CONTENUTO** i beni rientranti nelle Definizioni di cui sotto:

- Automezzi in sosta nei parcheggi;
- Beni mobili area gestione infrastruttura ferroviaria;
- Apparecchiature elettroniche.

#### **AUTOMEZZI IN SOSTA NEI PARCHEGGI**

Autoveicoli, motocicli, ciclomotori, velocipedi, qualsiasi veicolo adibito al trasporto di cose o persone, iscritti al PRA e di proprietà di terzi in sosta nei parcheggi coperti di proprietà o in gestione al Contraente.

#### **APPARECCHIATURE ELETTRONICHE**

computers, PC portatili, stampanti, scanner, plotter, server, centralini in genere, telefoni e fax, fotocopiatrici, terminali e apparati EDP, autovelox, televisori, registratori, macchine da scrivere e da calcolo, impianti di allarme e antifurti, videosorveglianze, telecamere, ed altre apparecchiature elettroniche e tutti i macchinari, le apparecchiature, gli impianti, le attrezzature elettriche ed elettroniche, centrali e periferiche, a impiego fisso e mobile, componenti ed accessori inclusi.

#### **FABBRICATO**

Intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, box, recinzioni, cortili, attrezzature sportive e per giochi, viali interni, strade private e simili, parcheggi, alberi di alto fusto) purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, di distribuzione e stoccaggio carburanti e lubrificanti, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquette affreschi e statue che non abbiano valore artistico. Si precisa che sono assicurati tutti i Fabbricati configurabili come tali, anche in corso di costruzione, di proprietà, possesso, in conduzione da parte del Contraente o da altri soggetti ovvero locati al Contraente, in conseguenza di contratto stipulato con il Contraente, sia quelli che lo saranno in futuro per i medesimi titoli, per i quali abbia un interesse assicurativo, ubicati nell'ambito del Territorio Nazionale ed altre eventuali ubicate all'estero e che verranno comunque preventivamente comunicate dal Contraente.

Nel caso di Fabbricati in condominio devono intendersi comprese nella garanzia anche le relative quote di proprietà in comune.

#### **BENI MOBILI AREA GESTIONE INFRASTRUTTURA FERROVIARIA**

Lubrificanti, combustibili infiammabili, materiale da imballo comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, i mezzi semoventi non iscritti al PRA, nonché gli impianti e le apparecchiature elettriche di trasformazione e conduzione, apparati di misura e segnalazione, impianti semaforici e di segnalazione in genere, impianti completi per la forza motrice, illuminazione e segnalazione, allarme rilevazione fumi e calore, apparati di misura e segnalazione, in generale gli impianti e le attrezzature mobili per destinazione di cui all'elenco che segue al punto 2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE, comprese le scorte, che riguardano l'attività di gestore della infrastruttura ferroviaria, materiale rotabile e pezzi di ricambio, merci in genere in deposito anche su automezzi e/o mezzi di trasporto ivi compresi quelli in sosta nei raccordi ferroviari (di proprietà o che l'assicurato abbia in consegna o custodia), beni di terzi che l'assicurato abbia in custodia o ne sia responsabile, se ed in quanto non assicurati con specifica polizza.

#### **BENI IMMOBILI AREA GESTIONE INFRASTRUTTURA FERROVIARIA**

Opere murarie relative a stazioni, tettoie e pensiline, centro di smistamento ferroviario, case cantoniere, scale magazzini di recinzione e smistamento, sottostazioni elettriche passaggi a livelli (pubblici e privati) automatici e/o manuali, cunicoli, cabine elettriche e/o centrali energetiche, di trasformazione e/o produzione, quant'altro inerente l'attività di esercizio ferroviario; rientrano nella suddetta definizione anche, impiantistica fissa esterna di rilevazione, illuminazione, segnalazione compresa quella stradale. Si esclude l'armamento della linea ferroviaria nonché tutte le opere ingegneristiche al servizio della linea ferroviaria quali ad esempio ponti e gallerie.

## **TETTO**

l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

## **SOLAIO**

è il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

## **FISSI ED INFISSI**

manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni in genere; quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

## **MURO PIENO**

E' il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo, laterizio, di spessore non inferiore a 13 cm. od in conglomerati incombustibili naturali od artificiali od in pietre, di spessore non inferiore a 20 cm. Sono ammessi: i pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi; le aperture, in numero non superiore ad una per piano, purché presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci.

## **CONTENITORE ANTINCENDIO**

Mobile a doppia parete in lamiera di acciaio con intercapedine riempita con speciali materiali isolanti, non deteriorabili nel tempo. Esso deve avere una struttura compatta, indeformabile; i perimetri dei battenti e le testate dei cassette devono presentare un incastro rompi-fiamma; nel caso di classificatore ogni cassetto deve risultare separato dall'altro da un diaframma di separazione anch'esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto una unità a sè stante. Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico. Ogni contenitore antincendio deve essere corredato di un certificato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto.

## **INCOMBUSTIBILITA'**

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

## **ESPLOSIONE**

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

## **IMPLOSIONE**

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

## **INCENDIO**

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

## **SCOPPIO**

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del —colpo d'ariete|| non sono considerati scoppio.

## **COMBUSTIBILI**

Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977.

## **ESPLODENTI**

Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:

- a) a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

## **INFIAMMABILI**

Sostanze e prodotti non classificati "esplosivi", ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali, che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- 1 gas combustibili;
- 2 liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 gradi centigradi;
- 3 ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- 4 sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 – allegato V.

## **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

Forma di garanzia che non prevede l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 2.14 Assicurazione parziale delle Norme che regolano l'assicurazione Incendio.

|  |
|--|
| <b>DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CONTRAENTE</b> |
|--|

La società ha per oggetto la progettazione, organizzazione e promozione dei servizi di trasporto pubblico di persone e merci con qualunque modalità esercitata; lo svolgimento di tutti i servizi complementari, accessori o comunque connessi alla mobilità pubblica e privata; -L'attività potrà essere esercitata sia direttamente che mediante società controllate, collegate o comunque partecipate. La società potrà procedere all'acquisto e la vendita di immobili di qualsiasi genere; l'attività di gestione di immobili in genere, sia di proprietà che di terzi, e la locazione degli stessi.

La società potrà svolgere le funzioni di Agenzia unica per la mobilità ed il Trasporto Pubblico locale ai sensi, nel rispetto e con le modalità di cui alla Legge Regionale 2 Aprile 2015 n. 9: "Ulteriori modificazioni della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)".

Allo scopo di conseguire le finalità di cui sopra, tutte costituenti l'oggetto ed il campo di attività sociale, la società potrà costituire anche sedi secondarie e filiali, in Italia e all'Estero, aventi oggetto simile o complementare, così come potrà assumere la partecipazione in altre Società pure esse operanti nei medesimi campi di attività e compiere ogni attività connessa, come la partecipazione ad appalti, gare, trattative private, licitazione con privati, società, Enti e Amministrazioni, sia pubbliche che private, civili, militari, ecc.

Essa può, comunque, compiere tutte le operazioni industriali complementari, commerciali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie e creditizie in genere, ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale assumere rappresentanze con o senza deposito, partecipare ad altre imprese, società o raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi e società consortili aventi scopi analoghi o complementari al proprio, prestare fidejussioni e garanzie anche a favore di terzi, assumere e concedere aziende in locazione esercenti attività analoghe, similari o complementari.

Potrà inoltre svolgere sia direttamente, che mediante società controllate, collegate o comunque partecipate, la prestazione di servizi tecnici, commerciali, amministrativi, consulenziali ed informatici a società controllate, collegate o comunque partecipate, nonché eventualmente a terzi, nel rispetto delle riserve professionali stabilite dalla legge, potrà erogare servizi finanziari, anche di tesoreria centralizzata, ad altre imprese del gruppo di cui fa parte o comunque partecipate da essa società o da tali imprese, nel rispetto delle riserve professionali previste dalla legge e con il divieto di compiere operazioni riservate dalla legge agli enti finanziari che svolgono attività nei confronti del pubblico.

## **Art. 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **1.1 DURATA DEL CONTRATTO**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del 30/09/2021 e scadrà alle ore 24:00 del 30/09/2024, senza tacito rinnovo alla scadenza finale e ricorrenza annuale il 30/09. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima ricorrenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 120 (centoventi) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

La Società si impegna a concedere una proroga del contratto, alle stesse condizioni normative ed economiche, di 180 (centottanta) giorni se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto. Il Contraente invierà la richiesta alla Società con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata.

### **1.2 COASSICURAZIONE E DELEGA (valida solo in caso di polizza in coassicurazione)**

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile \_\_\_\_\_ all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare tutti gli atti anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

### **1.3 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Si conviene comunque che l'eventuale omissione di dichiarazioni da parte della Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni, sia all'atto della stipulazione della polizza che durante il corso della stessa, non pregiudicheranno l'operatività di questa assicurazione, sempreché avvenute in buona fede e fermo il diritto della Società di richiedere il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate.

Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni.

Se, invece, la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla data della comunicazione fatta dal Contraente e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso di cui all'art.1897 cc.

### **1.4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Tutte le comunicazioni a cui le parti sono tenute saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata, telex, telefax od altro mezzo.

### **1.5 PAGAMENTO DEI PREMI (perfezionamento e rate successive) – PERIODO DI MORA PER OGNI RATA**

A parziale deroga dell'art. 1901 C.C. il Contraente/Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro **60 giorni** dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di **60 giorni** vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma. Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del **60° giorno** dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.

### **1.6 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto efficacemente coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

In deroga al disposto dell'Art. 1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

### **1.7 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA**

Il presente contratto deve essere interpretato secondo buona fede.

In caso di interpretazione dubbia delle clausole le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'assicurato/contraente.

### **1.8 ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **1.9 FORO COMPETENTE**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

### **1.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è diversamente regolato al presente contratto e successive appendici, valgono le norme di legge.

### **1.11 RECESSO PER SINISTRO**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di **90 giorni** da darsi con lettera raccomandata con specifica indicazione del sinistro in base al quale la Società ha scelto di avvalersi della presente facoltà. Il computo dei **90 giorni** decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

### **1.12 TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi della Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm. e ii. le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

### **1.13 OBBLIGHI DELLA SOCIETA' INERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO**

Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, l'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà riportare per ciascun sinistro

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia di rischio assicurato;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

a) sinistro agli atti, senza seguito;

b) sinistro liquidato, con liquidazione pari a € \_\_\_\_\_;

c) sinistro aperto/riservato, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € \_\_\_\_\_;

## **Art. 2 - CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO**

### **2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Con il presente contratto si intendono assicurate le seguenti partite con relativi capitali complessivi indicati nella **SCHEDA DI QUOTAZIONE** che forma parte integrante del Capitolato Speciale di Appalto:

**1. Fabbricati;**

**2. Contenuto;**

**3. Autovetture in sosta nei Parcheggi di Perugia Sant'Anna e Trevi P.zza Garibaldi – garanzia prestata a primo rischio assoluto (PRA); (operante se indicata nella relativa partita della scheda di quotazione)**

**4. Beni Immobili area gestione infrastruttura ferroviaria;**

**5. Beni mobili area gestione infrastruttura ferroviaria-(operante se indicata nella relativa partita della scheda di quotazione)**

L'Impresa si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, ubicati nell'ambito del territorio italiano, causati da:

- **incendio**

- **fulmine**

- **esplosione e scoppio, non causati da ordigni esplosivi**

- **caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate**

- **caduta di veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere;**

Sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dal Contraente o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l'incendio compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione.

Nel caso in cui i fabbricati non siano di proprietà del Contraente la presente assicurazione è stipulata per conto del proprietario.

## 2.2 RISCHI INCLUSI

L'Impresa risarcisce altresì:

**a) i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche,** di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure beni posti nell'ambito di 20 m. da esse;

**b) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare** al più vicino scarico i residui del sinistro sino alla concorrenza di € 100.000,00 (centomila/00).

### **c) Fenomeno elettrico**

I danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, anche se conseguenti a fulmine, salvi i danni a:

- beni rientranti nella definizione Apparecchiature elettroniche;
- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore od il fornitore.

Agli effetti della garanzia di cui al punto 2.2 c) il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 250,00 (duecentocinquanta/00).

Limitatamente ai beni (mobili e immobili) relativi all'esercizio ferroviario (Ex Ferrovia Centrale Umbra), il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

In nessun caso l'Impresa pagherà, per singolo sinistro, somma superiore a € 150.000,00 (centocinquantamila/00).

### **d) Eventi sociopolitici**

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da:

- tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio.

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) da inondazione, alluvione, allagamento o frana;
- d) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- e) di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
- f) di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- g) di fenomeno elettrico;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- i) causati da interruzione di processi di lavorazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- l) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;

m) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione del lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

n) da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;

o) derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate.

Qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società indennizza i soli danni di incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

Ai soli fini della presente estensione di garanzia, non sono comunque considerati terzi:

1. il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato;
2. qualsiasi altro parente od affine se con loro convivente;
3. quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.

Agli effetti della presente garanzia:

1. il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'indennizzo dovuto con il minimo di € 1.500,00 elevato ad € 15.000,00 per atti di terrorismo e sabotaggio;
2. in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al 70% della somma assicurata, rispettivamente per ciascuna partita.

Limitatamente ad atti di terrorismo e sabotaggio, la Società non indennizzerà importo superiore al 30 % della somma assicurata, rispettivamente per ciascuna partita, con il massimo complessivo per anno di € 5.000.000,00.

Ai fini della presente polizza, per —atti di terrorismo e sabotaggio|| si intende qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

Non si intendono —atti di terrorismo e sabotaggio|| i seguenti eventi: tumulti popolari e/o di piazza, scioperi, sommosse, nonché - salvo che rientranti nelle previsioni del comma precedente - atti vandalici o dolosi.

#### **e) Eventi atmosferici**

La Società indennizza i danni materiali causati alle cose assicurate direttamente da:

1. grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati e non, posti nelle vicinanze;
2. bagnamento, verificatosi all'interno dei fabbricati purchè avvenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non indennizza i danni:

a) causati da:

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- cedimento o franamento o smottamento del terreno;

ancorchè verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto o di fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

**Agli effetti della presente garanzia:**

il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'indennizzo dovuto con il minimo di € 2.500,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto;

in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al 70% della somma assicurata, rispettivamente per ciascuna partita.

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente condizione particolare mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio relativo alla garanzia prestata con la presente condizione particolare, pagata e non goduta.

**f) Grandine sui fragili**

Relativamente ai danni causati da **grandine** devono intendersi inclusi quelli subiti da:

1 serramenti, vetrate e lucernari in genere

2 lastre in cemento amianto, fibrocemento e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

3 il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'indennizzo dovuto con il minimo di € 1.500,00 per singolo fabbricato.

4 in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a € 100.000,00.

**g) Urto veicoli stradali**

I danni materiali e diretti causati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti al Contraente né al suo servizio.

**h) Fumo**

I danni materiali e diretti causati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli stessi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

**i) Acqua condotta**

I danni materiali e diretti causati da fuoriuscita di acqua - esclusa acqua piovana - a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati salvo:

1 i danni dovuti ad umidità e stilloididio;

2 i danni derivanti da traboccamenti, o rigurgito di fognature;

3 i danni derivanti da gelo;

4 i danni provocati da rotture degli impianti automatici di estinzione;

5 Per tale garanzia, sono esclusi, per ogni sinistro, i primi Euro 250,00, per i fabbricati superiori ai 25 anni di età la franchigia sarà elevata a Euro 500,00; il massimo risarcimento per sinistro è di Euro 25.000,00 ed Euro 60.000,00 per anno assicurativo.

Relativamente alle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione, il massimo risarcimento per sinistro è di Euro 5.000,00 ed Euro 10.000,00 per anno assicurativo. Per tale garanzia sono esclusi per ogni sinistro, i primi Euro 250,00.

#### **j) Inondazioni Alluvioni Allagamenti**

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

L'Impresa non risponde dei danni:

a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stilloidismo, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;

b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;

c) a enti mobili all'aperto;

d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento,

e) agli enti riposti in locali interrati o seminterrati.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 25.000,00 per ogni singolo fabbricato e relativo contenuto;

in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore del 50% dei capitali rispettivamente assicurati;

relativamente invece al complesso degli enti assicurati in nessun caso verrà indennizzato, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore ad € 1.000.000,00-

#### **l) Bang sonico**

I danni materiali e diretti cagionati ai beni assicurati da onde soniche dovute al superamento del muro del suono da parte di aeromobili.

#### **m) Sovraccarico da neve**

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni di bagnamento alle cose assicurate.

L'Impresa non indennizza i danni causati:

1 da valanghe e slavine;

2 da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;

3 ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;

4 ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;

5 ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;

6 a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto. Le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dall'art. 2.2 b) del presente contratto.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia che:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% dell'indennizzo medesimo, con avvertenza che tale detrazione non potrà essere inferiore a € 5.000,00 né eccedere € 50.000,00;
- in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, somma maggiore al 50% dei capitali rispettivamente assicurati.

#### **n) Terremoto**

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società non indennizza i danni:

- a) di eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, maremoto;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- c) di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate se comprese con esplicita pattuizione.

Agli effetti della presente garanzia:

1. le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
2. il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 25.000,00 per ogni singolo fabbricato e relativo contenuto;
3. in nessun caso l'Impresa pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, **somma maggiore del 50% dei capitali rispettivamente assicurati**;
4. relativamente invece al complesso degli enti assicurati in nessun caso verrà indennizzato, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore ad € 2.000.000,00.

#### **o) Perdita Pigion**

L'Impresa risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigioni o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato o comunque occupato/detenuto dal Contraente proprietario o da altri rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali utilizzati dalla Contraente vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa; la garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno, ed il risarcimento relativo non potrà comunque superare il 15% del valore delle singole unità immobiliari o parti delle stesse, sinistrate con il limite massimo per annualità assicurativa di Euro 250.000,00

#### **p) Spese Extra**

In caso di danno ai fabbricati e/o al contenuto per eventi coperti dalla polizza, ove l'Assicurato dovesse mantenere in funzione attività / servizi che si svolgono nel luogo colpito dal sinistro, l'Impresa si obbliga a risarcire le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- l'uso di macchine od impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- le lavorazioni presso terzi; la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;

- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività, compresi i relativi costi di trasferimento.

L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che sarebbero state sostenute dall'Assicurato in assenza di sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei sei mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dell'art. 20 - Assicurazione parziale - delle Condizioni Generali di Assicurazione.

La condizione particolare non è operante per i danni da:

- fenomeno elettrico;
  - anormale produzione del freddo;
  - terremoto;
  - inondazioni, alluvioni, allagamenti;
- qualora prestati in polizza.

La presente estensione di garanzia viene prestata fino ad un massimo di Euro 100.000,00 per sinistro ed Euro 300.000,00 per anno assicurativo.

#### **q) Danni a Lastre e Cristalli**

L'impresa si obbliga a risarcire l'Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di vetro in genere, cristallo, opaline, materie plastiche e simili, iscrizioni, decorazioni, insegne luminose e non, pertinenti ai fabbricati assicurati, distrutte o danneggiate a seguito di rottura verificatisi:

1. per cause accidentali.

Si intendono esclusi i danni:

- a) da fenomeni atmosferici;
- b) verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai.

La garanzia è prestata primo rischio assoluto, cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile.

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di € 150,00 per lastra;
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore a € 25.000,00.

#### **r) Frane, Smottamenti, Cedimenti del Terreno, Caduta Massi**

Per tali danni il pagamento dell'indennizzo per ogni singolo sinistro sarà effettuato previa detrazione dell'importo di Euro 25.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto ed un massimo risarcimento per sinistro di Euro 250.000,00.

s) Intasamento Gronde e Pluviali

La Società risponde dei danni materiali e diretti agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve. Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde e pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

Restano in ogni caso esclusi dall'indennizzo i danni conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione o pulizia.

Resta convenuto che:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione dell'importo di € 5.000,00 per ciascun sinistro;
- in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma superiore a € 25.000,00.

#### **t) Gelo**

A parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione, la copertura prestata con la presente polizza viene estesa:

- 1) ai danni materiali che il ghiaccio e/o il gelo possono direttamente arrecare agli impianti idrici e tecnici interni a servizio del fabbricato;
- 2) ai danni materiali che l'acqua eventualmente fuoriuscita dagli impianti suddetti per effetto di ghiaccio e/o gelo, può arrecare direttamente alle merci, con esclusione delle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 12 dal pavimento.

Sono peraltro esclusi i danni conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione.

La presente estensione di garanzia non sarà operante nel caso in cui l'impianto di riscaldamento del fabbricato non fosse stato funzionante per un periodo superiore alle 48 ore dal verificarsi del sinistro.

In nessun caso la Società pagherà per i suddetti eventi dannosi somma superiore a € 25.000,00 per sinistro e/o per anno assicurativo, con franchigia fissa ed assoluta di € 5.000,00.

#### **u) Ricorso Terzi**

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di Euro 1.500.000,00 per sinistro, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza, ivi comprese le cose mobili dei locatari.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da mancato inizio interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro, e sino alla concorrenza del 10% del massimale.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato con colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato;

- b) qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;
- c) quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti a) o b);
- d) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché delle Società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti a) o b).

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

### **2.3 RISCHI ESCLUSI**

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) determinati o agevolati da dolo dell'assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge, salvo il caso di reato, accertato con sentenza passata in giudicato, del dipendente in odio all'assicurato;
- d) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione salvo quanto previsto all'art. 2.2 lettera u);
- e) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- f) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo od a fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

### **2.4 CONTIGUITA' E VICINANZE PERICOLOSE**

Il Contraente è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità immediata od a distanza minore di 20 metri dai fabbricati assicurati, o contenenti le cose assicurate esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

### **2.5 MODIFICHE AI BENI IMMOBILI E MOBILI**

E' facoltà dell'Assicurato di variare e modificare il complesso dei fabbricati, degli impianti e del patrimonio mobiliare ed in generale dei beni assicurati, aggiungendo anche nuovi cespiti, anche in fase di costruzione e/o allestimento, che resteranno automaticamente assicurati senza che l'assicurato sia obbligato a darne avviso all'impresa. Tali incrementi non devono superare complessivamente, partita per partita, il 20% delle somme indicate in polizza in base all'ultimo aggiornamento. Qualora tali incrementi comportassero aumenti superiori al 20%, è fatto obbligo all'assicurato di darne avviso all'impresa ed i nuovi enti si intenderanno assicurati solo dopo la corresponsione del relativo premio.

E' fatto inoltre obbligo all'assicurato di comunicare all'impresa entro 90 giorni dal termine del periodo assicurativo, quegli incrementi intervenuti nell'anno precedente che non hanno superato il 20% delle singole partite e sono stati automaticamente assicurati.

La comunicazione dell'assicurato dovrà riportare il valore dell'incremento, la partita a cui si riferisce l'incremento ed il mese di effettiva variazione.

A fronte di detta comunicazione, l'impresa provvederà con apposita appendice ad incassare il premio di regolazione come di seguito specificato:

**1 Annualità precedente:** Tanti dodicesimi, quanti sono i mesi di copertura rilevati dalla comunicazione dell'assicurato, del nuovo premio annuo relativo ai soli incrementi automaticamente assicurati;

**2 Annualità in corso:** Differenza tra il premio versato all'inizio del periodo assicurativo e il premio che si sarebbe dovuto versare, qualora gli incrementi fossero stati noti all'impresa, all'inizio del periodo assicurativo.

## **2.6 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE**

L'Impresa ha sempre diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

## **2.7 OBBLIGO E SPESE DI SALVATAGGIO**

Appena avvenuto un sinistro, l'Assicurato ha l'obbligo di adoperarsi nel modo più efficace per impedirne od arrestarne lo sviluppo, salvare le cose assicurate e sorvegliare alla loro conservazione, allo scopo di limitare il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico dell'Impresa in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel momento del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata o anche se non si è raggiunti lo scopo, salvo che l'Impresa provi che le spese sono state fatte sconsideratamente.

## **2.8 DENUNCIA DEL SINISTRO**

L'Assicurato deve:

a) entro quindici giorni dal sinistro o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, darne avviso sommario alla Sede Territoriale od all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza;

b) entro gli dieci giorni successivi farne dichiarazione regolare e circostanziata al Tribunale competente oppure agli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria del luogo. In ogni caso tale dichiarazione dovrà precisare: il momento dell'inizio del sinistro, la durata, le cause note o presunte, i mezzi adoperati per arrestarne il progresso, l'entità, almeno approssimativa, del danno che ne è derivato.

Se il fatto costituisce reato tale denuncia all'autorità deve essere inviata al più presto dal momento in cui l'assicurato ne è venuto a conoscenza;

c) trasmettere una copia di questa dichiarazione, entro i quindici giorni successivi, alla Sede Territoriale o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, accompagnandola con una descrizione del danno subito;

d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta dell'Impresa, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;

e) informare l'Impresa, in caso di ricorso terzi, delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del C.C.

## **2.9 INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI SALVATAGGIO**

Se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo del salvataggio sancito dall'art. 2.7 perde il diritto al risarcimento.

## **2.10 CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO**

Il Contraente è obbligato a conservare le tracce del sinistro fino al momento del sopralluogo del perito incaricato dall'Impresa per la valutazione del danno e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro all'Impresa.

## **2.11 PROSEGUITO LAVORAZIONE SENZA PERIZIA**

Fermo quanto disposto dalle Condizioni che regolano l'assicurazione riguardo alle disposizioni da adottare dal Contraente nell'eventualità di un sinistro e specialmente fermo l'obbligo da parte sua di conservare gli avanzi e le tracce, è concesso al Contraente stesso di poter proseguire nella propria attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

## **2.12 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 2.8 e 2.9;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 2.13;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione, sgombero e trasporto.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordemente devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai Punti **c)** e **d)** sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

## **2.13 DETERMINAZIONE DEL DANNO - ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO**

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

1 per i *fabbricati ed i Beni Immobili area gestione infrastruttura ferroviaria*, il costo dell'integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati, escludendo soltanto il valore dell'area;

2 per il *contenuto ed i beni mobili area gestione infrastruttura ferroviaria*, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali, oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- a) in caso di sinistro si determina per i beni assicurati separatamente:

1 l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;

2 il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui al cpv. precedente, determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".

b) Agli effetti del successivo art. 2.15 delle Condizioni che regolano l'assicurazione il supplemento di indennità per i beni assicurati qualora la somma assicurata risulti:

1 superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;

2 inferiore al rispettivo "valore a nuovo", ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;

3 eguale od inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo.

c) In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità, si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

d) Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun *fabbricato, bene immobile area gestione infrastruttura ferroviaria, parte del contenuto ed i beni mobili area gestione infrastruttura ferroviaria*, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime effettuate secondo i seguenti criteri :

- per i *fabbricati e beni immobili area gestione infrastruttura ferroviaria*: si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ad ogni altra circostanza concomitante.

- per *contenuto, ed i beni mobili area gestione infrastruttura ferroviaria*, si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

e) Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è iniziata la ricostruzione od il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale.

f) L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto *fabbricati, beni immobili area gestione infrastruttura ferroviaria, beni mobili area gestione infrastruttura ferroviaria, macchinari, attrezzature, arredamento e contenuto in genere di reparti in stato di attività* e si intendono comunque esclusi i beni rientranti nella definizione di Autovetture in sosta nei parcheggi.

g) Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchinario od attrezzature (escluso mobilio ed arredamento), importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo II) dell'art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

## **2.14 ASSICURAZIONE PARZIALE**

In caso di evento dannoso l'Impresa può verificare la corrispondenza del valore complessivo dei beni rispettivamente immobili e mobili, calcolato secondo le stime previste nell'articolo precedente (valore a nuovo) con i valori complessivi indicati.

Se da tale raffronto risulta che il valore complessivo dei beni immobili indicato ed il valore complessivo dei beni mobili indicato eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, l'Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore complessivo assicurato e quello complessivo risultante al momento del sinistro.

## **2.15 DEROGA PARZIALE ALLA PROPORZIONALE**

A parziale deroga dell'articolo precedente, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, non verrà applicata la regola proporzionale qualora nel computo dei valori reali

complessivi dei beni immobili e mobili considerati separatamente, questi risultassero superiori alla somma assicurata fino alla concorrenza del 20%.

Qualora il suddetto computo risultasse eccedente la tolleranza percentualmente indicata, il disposto dell'articolo precedente verrebbe applicato solo sull'eccedenza.

#### **2.16 ANTICIPO DELL'INDENNIZZO**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 60% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00 (centomila/00).

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00 (unmilione,00).

L'obbligazione dell'impresa dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi novanta giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

L'Assicurato sarà tenuto a restituire immediatamente all'impresa, a sua richiesta, l'acconto ricevuto, maggiorato degli interessi legali, nei casi in cui successivamente risulti non sussistente o venga meno anche una sola delle condizioni di cui ai commi precedenti.

#### **2.17 ONORARIO PERITI**

L'impresa rimborserà, entro il limite del 5% dell'indennizzo con il massimo di Euro 15.000.00 per sinistro e di Euro 50.000.00 per anno, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

#### **2.18 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO**

Per nessun titolo l'Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore a quella assicurata.

#### **2.19 LIMITE DEI DIRITTI DEI TERZI INTERESSATI**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in suo nome o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro i terzi interessati non possono partecipare alla nomina dei periti che vengono scelti dalla Compagnia e dal Contraente.

E' stabilito e convenuto che solo il Contraente può compiere azioni, esporre ragioni ed accampare diritti nell'ambito dell'assicurazione stessa.

Tuttavia l'indennità, che sarà versata in contraddittorio, può essere versata all'atto del pagamento solo con l'intervento dei terzi interessati.

#### **2.20 PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ**

Il pagamento dell'indennità è eseguito dall'Impresa alla sede del Contraente contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di liquidazione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2.3. cpv c).

#### **2.21 RINUNCIA ALLA RIVALSA**

Con riferimento ai fabbricati concessi in uso a terzi a qualsiasi titolo l'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa ad essa spettante nei loro confronti per danni da incendio da esse provocati, salvo il caso di dolo.

## 2.22 LIMITE DI INDENNIZZO PER SINGOLO VEICOLO

Limitatamente alla Partita AUTOVEICOLI IN SOSTA NEI PARCHEGGI, l'Impresa non potrà indennizzare somma superiore ad € 40.000,00 per singolo veicolo.

## 2.23 MALATTIE TRASMISSIBILI

A maggior chiarimento delle condizioni di polizza, e nonostante eventuali disposizioni contrarie che possano essere contenute nella presente polizza, si intende escluso qualsiasi pagamento o indennizzo per o in relazione a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmisibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmisibile.

Ai fini della presente clausola, perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell'attività.

Ai fini della presente clausola, **Malattia Trasmisibile** indica qualsiasi patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo in cui:

- per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno; e
- il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e
- la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati.
- La presente clausola si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie di copertura.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della polizza rimangono invariati.

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Art. 3 – ALLEGATI

### 3.1 - ELENCO VINCOLI BANCARI

#### TESTI DI VINCOLO OPERANTI PER I SEGUENTI BENI (EX S.S.I.T. GESTIONE SPA E S.S.I.T. ESERCIZIO SRL)

1) Complesso di fabbricati, tutti con strutture portanti, coperture, pareti in materiali incombustibili, siti in Comune di Foligno, località Sant'Eraclio, via Santocchia, adibiti ad autorimessa, con annessa officina, depositi e magazzini di pertinenza, uffici.

2) Contenuto nei locali descritti alla partita 1) attrezzature e macchinari, parti di ricambio, pneumatici per autobus, attrezzature e contenuto di uffici, esclusi i veicoli.

3) Complesso di fabbricati, tutti con strutture portanti, coperture, pareti in materiali incombustibili, siti in Comune di Spoleto, Strada Statale Flaminia nord, adibiti ad autorimessa veicoli di proprietà della Contraente o ad essa in uso, con annessa officina, depositi e magazzini di pertinenza, uffici.

4) Contenuto nei locali descritti alla partita 3): attrezzature e macchinari, parti di ricambio, pneumatici per autobus, attrezzature e contenuto di uffici, impianti compreso lavaggio, esclusi i veicoli

5) Fabbricato, con strutture portanti, coperture, pareti in materiali incombustibili, siti in Comune di Norcia, adibito ad autorimessa.

6) Fabbricato, con strutture portanti, coperture, pareti in materiali incombustibili, siti in Comune di Sellano, adibito ad autorimessa.

7) Su complesso di fabbricati variamente elevati, adibiti a struttura ricettiva (campeggio) e pizzeria/ristorante, sito nel comune di Spoleto loc. San Pietro. 8) Fabbricato, con strutture portanti, coperture, pareti in materiali incombustibili, siti in Comune di Nocera, adibito ad autorimessa 9) Fabbricato, con strutture portanti, coperture, pareti in materiali incombustibili, siti in Comune di Gualdo Cattaneo, adibito ad autorimessa

10) Immobili vari di provenienza ex ferrovia Spoleto-Norcia, attualmente disattivi e disabitati, con strutture portanti in muratura, con esistenza di travi in legno nei solai e nel sottotetto, copertura in cotto:

I. Magazzini merci sito in Spoleto, via Fratelli Cervi.

II. Casella Cortaccione, Spoleto.

III. Casella Matrignano, Spoleto.

IV. Stazione di Caprareccia, Spoleto.

V. Casella di Caprareccia, Spoleto.

VI. Casella di Tassinare, Sant'Anatolia di Narco.

VII. Casella di Mezzo, Sant'Anatolia di Narco.

VIII. Casella di San Martino, Sant'Anatolia di Narco.

IX. Stazione di Sant'Anatolia di Narco.

X. Casello di Castei San Felice, Sant'Anatolia di Narco.

XI. Stazione di Piedipaterno, Vallo di Nera.

XII. Sottostazione di Piedipaterno, Vallo di Nera.

XIII. Casello Romita, Vallo di Nera.

XIV. Casello Passo Stretto, Vallo di Nera.

XV. Stazione di Triponzo, Cerreto.

XVI. Casello Villa di Serravaile, Norcia.

XVII. Stazione di Norcia.

XVIII. Magazzino merci di Norcia.

**TOTALE CAPITALI ASSICURATI € 12.408.424,76=**

**SCADENZA VINCOLO 31/12/2026.**

**1) VINCOLO A FAVORE BANCA POPOLARE DI SPOLETO** La presente polizza è vincolata, a tutti gli effetti, a favore della Banca Popolare di Spoleto S.p.A., in seguito denominato Istituto, con sede in Spoleto P.zza Pianciani n. 5, creditore ipotecario in virtù dell'atto di finanziamento in data 29/11/2002, ricevuto dai Notaio Pirone Marco rep. 10576, e pertanto la Società Assicuratrice si obbliga a: - Notificare tempestivamente l'avvenuto sinistro all'Istituto; - Non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto dell'Istituto ed a riconoscere, nel caso si debba procedere a perizia, quale perito di parte, quello designato dall'Istituto di concerto con il Contraente;

- Pagare esclusivamente all'istituto, sino alla concorrenza del suo credito, l'importo della liquidazione del sinistro, salva diversa disposizione scritta dell'istituto stesso; la quietanza che quest'ultimo rilascerà per l'importo versatogli sarà pienamente liberatoria per la Società anche nei confronti del Contraente; - Notificare tempestivamente all'istituto, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento del premio, l'eventuale mancato rinnovo della polizza ed a considerare valida l'assicurazione nei soli confronti dell'istituto e fino alla concorrenza del suo credito limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio ed il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata sia stata consegnata dall'ufficio Postale all'istituto, fermo l'obbligo per quest'ultimo di pagare il premio relativo a tale periodo; L'istituto ha comunque la facoltà di provvedere al pagamento dell'intero premio dovuto; nei casi in cui la polizza sia emessa per garanzie plurime od abbinate oppure risultino assicurati complessi condominiali è facoltà dell'istituto chiedere lo scorporo della sola garanzia incendio e per i soli immobili colpiti da ipoteca, pagando la sola quota di premio corrispondente;

- Notificare all'istituto tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione; - Non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'istituto, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla Società dall'applicazione dell'art. 1898 Codice Civile.

**2) VINCOLO A FAVORE CASSA DI RISPARMIO DI SPOLETO** La presente polizza limitatamente al fabbricato o porzione di fabbricato meglio descritto nell'atto di finanziamento in data n. di repertorio a rogito Notaio Dott. ed i suoi rinnovi si intendono vincolati a favore della Cassa di Risparmio di Spoleto S.p.A. Viene pertanto convenuto tra le parti che in caso di sinistro il pagamento che fosse liquidato a termini di polizza non sarà dalla Società assicuratrice pagato senza il concorso ed il consenso scritto della Cassa di Risparmio di Spoleto S.p.A., la quale è facoltizzata per patto espresso a riscuotere l'indennizzo stesso imputandolo a totale o parziale estinzione del suo credito. Similmente non potranno avere luogo diminuzioni di somma assicurata, storno o disdetta e modificazione alcuna del contenuto della presente polizza, senza il consenso della suddetta. La Società assicuratrice si impegna a notificare tempestivamente alla Cassa di Risparmio di Spoleto S.p.A., a mezzo lettera raccomandata l'eventuale mancato pagamento del premio o l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza e di considerare valida a tutti gli effetti l'assicurazione sino a quando non siano trascorsi quindici giorni dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra è stata consegnata all'Ufficio Postale.

### **3) VINCOLO A FAVORE UNICREDIT BANCA D'IMPRESA**

#### **TESTO DI VINCOLO OPERANTE PER GARAGE PUBBLICO SITO NEL COMUNE DI TREVÌ, P.ZZA GARIBALDI, POSTO AL PIANO SECONDO SOTTOSTRADA (EX S.S.I.T. SpA)**

##### **VINCOLO A FAVORE DELLA BANCA POPOLARE DI SPOLETO**

La presente polizza è vincolata, a tutti gli effetti, a favore della Banca Popolare di Spoleto SpA, in seguito denominata Istituto, con sede in Spoleto P.zza Pianciani 5, creditore Ipotecario in virtù dell'atto di finanziamento in data 12.05.2001 ricevuto dal Notaio Angelini Rota Carlo rep. 145081/23906. E pertanto la Società Assicuratrice si obbliga a: - notificare tempestivamente l'avvenuto sinistro all'Istituto; - non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto dell'Istituto ed a riconoscere, nel caso si debba procedere a perizia, quale perito di parte, quello designato dall'Istituto di concerto con il Contraente; - pagare esclusivamente all'Istituto sino alla concorrenza del suo credito l'importo della liquidazione del sinistro, salva diversa disposizione scritta dell'Istituto stesso; la quietanza che quest'ultimo rilascerà per l'importo versatogli sarà pienamente liberatoria per la Società anche nei confronti del Contraente;

- notificare tempestivamente all'Istituto a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento del premio, l'eventuale mancato rinnovo della polizza ed a considerare valida l'assicurazione, nei soli confronti dell'Istituto e fino alla concorrenza del suo credito limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio ed il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata sia stata consegnata dall'ufficio Postale all'Istituto, fermo l'obbligo per quest'ultimo di pagare il premio relativo a tale periodo; - l'istituto ha comunque la facoltà di provvedere al pagamento dell'intero premio dovuto; nel caso in cui la polizza sia emessa per garanzie plurime od abbinate oppure risultino assicurati complessi condominiali è facoltà dell'istituto chiedere lo scorporo della sola garanzia incendio e per i soli immobili colpiti da ipoteca, pagando la sola quota di premio corrispondente notificare all'istituto tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione; - non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla Società dall'applicazione dell'articolo 1898 codice civile (Aggravamento del Rischio).

**CAPITALE ASSICURATO: € 2.065.827,60=.**  
**SCADENZA VINCOLO: 01/01/2018.**

**TESTI DI VINCOLO OPERANTI PER I SEGUENTI BENI (EX A.P.M. SpA)**

**IMMOBILE A) COMUNE DI UMBERTIDE (PG)** - loc. Zona Industriale Madonna del Moro, Via Spoletini, costituito da rimessa autobus, confinante con i mappali 14, 320, 271 e 111 del foglio 74 del catasto Terreni, e censito

**nel catasto Fabbricati:** - foglio 74 , particella **130**, P.T, cat. C/6, cl.5, mq.286, rendita euro 635,14

**nel catasto Terreni:** - foglio 74, particella **130** di Ha.0.16.60, Ente Urbano

**IMMOBILE B) COMUNE DI CITTA' DELLA PIEVE (PG)** — Loc. Canale costituito da rimessa autobus con annessa officina e lavaggio, confinante con strada pubblica e i mappali 339, 401, 79 e 362 del foglio 45 del Catasto Terreni, e censito

**nel Catasto fabbricati:** - foglio 45, particella 78, **P.T.**, cat. D/8, rendita euro 1.704,31

**nel Catasto Terreni:** - foglio 45, particella 78 di Ha.0.38.95, Ente Urbano

**IMMOBILE C) COMUNE DI ASSISI (PG)** — Loc. Santa Maria degli Angeli, Via patrono d'Italia costituito da rimessa autobus, confinante con Demanio ferroviario e i mappali 1305, 437, 493 e 492 del foglio 100 del Catasto Terreni e censito

**nel Catasto Fabbricati:** - foglio 100, particelle 162 e 392 sub 4, **graffate**, P.T., cat. E/3, rendita euro 3.943,66

**nel catasto Terreni:** - foglio **100**, **particelle:** 162 di Ha. 0.18.80, Ente Urbano 434 di Ha. 0.03.50, Ente Urbano 435 di Ha 0.05.00, Ente Urbano 492 di Ha. 0.15.00, r.d. euro 8,68 e r.a. euro 7,36

**IMMOBILE D) COMUNE DI GUALDO TADINO (PG)** - Via Cairolì costituito da rimessa autobus con annessi officina e lavaggio, confinante massimamente con i mappali 684, 1254, 1256, 1258, 219, 2206, 490, 491 e 536 del foglio 63 del Catasto terreni, e censito

**nel catasto Fabbricati:** - foglio 63 , particella 556 , p.t., cat. E/3, rendita euro 2.524,96

**nel catasto Terreni:** - foglio 63, particelle: 556 di Fla.0.28.04, Ente Urbano 1252 di Ha.0.00.15, Fabb. d'accertare 1254 di Ha.0.00.50, r.d. euro 0,10 e r.a. euro 0,19 1255 di Ha.0.00.25, r.d. euro 0,05 e r.a. euro 0,10 1256 di Ha.0.00.49, r.d. euro 0,10 e r.a. euro 0,20

**VINCOLO A FAVORE DELLA BANCA DI MANTIGNANA**

La presente polizza viene vincolata a favore della Banca di Mantignana Credito Cooperativo Umbro Società Cooperativa in forza del contratto rogito dal Dr. BRUNELLI GIUSEPPE in data 12/05/2010 rep.n°

Restava convenuto che in caso di sinistro la Banca di Mantignana Credito Cooperativo Umbro Società Cooperativa avrà la facoltà di intervenire all'accettazione ed alla liquidazione del danno in concorso ed in sostituzione dell'assicurato e la Società Assicuratrice e l'Assicurato consentono fin d'ora che le somme liquidate a titolo di danno siano trattenute ad esclusiva disposizione della Banca di Mantignana Credito Cooperativo Umbro Società Cooperativa la quale fino alla concorrenza del suo credito potrà anche ritirarle con la sola quietanza.

Similmente non potranno aver luogo diminuzioni di somme assicurate, storno o disdetta del contratto senza il consenso della Banca di Mantignana Credito Cooperativo Umbro Società Cooperativa.

La Compagnia Assicuratrice si impegna a notificare tempestivamente alla banca vincolataria a mezzo lettera raccomandata l'eventuale verificarsi di qualsiasi sinistro e l'eventuale mancato pagamento del premio di assicurazione ed a considerare valida a tutti gli effetti l'Assicurazione fino a quando non siano trascorsi 15 (quindici) giorni dalla data di raccomandata della lettera di cui sopra.

La Compagnia Assicuratrice si impegna a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla Società dall'applicazione dell'articolo 1898 codice civile (Aggravamento del Rischio).

**SCADENZA VINCOLO: 31/05/2017.**

**VINCOLO A FAVORE DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO – SCADENZA 21/01/2022.**

Relativamente alla Partita Fabbricati (come meglio identificati nel Contratto di Finanziamento, alla voce DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI IPOTECA), per una Somma Assicurata complessiva di € **10.212.500,00=** la presente polizza viene vincolata a tutti gli effetti a favore della **Banca Nazionale del Lavoro Sp.A.** con sede in Roma, creditrice ipotecaria e/o privilegiata della ditta assicurata **A.P.M. S.p.A.** con sede in **Perugia – Strada Santa Lucia** in forza del contratto di finanziamento di € **10.212.500,00= (euro diecimilioniduecentododicimilacinquecento/00) stipulato** in data **21/01/2010** per notaio **Brunelli Giuseppe** di **Perugia** rep. n. **117508**.

Pertanto la società assicuratrice si obbliga a:

- 1) riconoscere il suddetto vincolo come immediatamente successivo a quello preesistente a favore degli Istituti di Credito descritti nel contratto di finanziamento;
  - 2) notificare tempestivamente l'avvenuto sinistro alla banca vincolataria;
  - 3) non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto sia degli Istituti di Credito suddetti, che della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e a riconoscere, nel caso di debba procedere a perizia, quale perito di parte, quello designato dalla banca stessa di concerto con la società assicurata;
  - 4) pagare esclusivamente alla banca Nazionale del Lavoro S.p.A., sino alla concorrenza del suo credito, l'importo residuo della liquidazione del sinistro, salvo diversa disposizione scritta;
  - 5) notificare tempestivamente - a mezzo di lettera raccomandata contenente l'identificazione della società assicurata e il numero di polizza — alla banca vincolataria, tramite la Direzione territoriale di **Perugia – Piazza Italia n. 13** della banca stessa, l'eventuale mancato pagamento dei premi e l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza e comunque a considerare valida l'assicurazione, nei soli confronti della banca e fino alla concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio e il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra sia stata consegnata dall'ufficio postale alla banca, fermo l'obbligo per quest'ultima di pagare il premio relativo a tale periodo. La banca vincolataria avrà comunque la facoltà di provvedere al pagamento dell'intero premio dovuto;
  - 6) notificare alla banca vincolataria tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;
- non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto della banca vincolataria, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle Condizioni generali di assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla società assicuratrice dall'applicazione dell'articolo 1898 cod. civile.

## **SCHEDA DI QUOTAZIONE**

|                            |
|----------------------------|
| <b>CAPITALI ASSICURATI</b> |
|----------------------------|

| <b>PARTITE ASSICURATE</b>                                | <b>VALORE ASSICURATO</b> |
|--|--------------------------|
| 1 Fabbricati   | € 80.000.000,00          |
| 2 Contenuto  | € 150.000,00             |
| 3 Autovetture in sosta nei Parcheggi (PRA)               | € 0,00                   |
| 4 Beni immobili area gestione infrastruttura ferroviaria | € 2.000.000,00           |
| 5 Beni mobili area gestione infrastruttura ferroviaria   | € 0,00                   |

|                           |
|---------------------------|
| <b>CALCOLO DEL PREMIO</b> |
|---------------------------|

| <b>PARTITE ASSICURATE</b>                                | <b>TASSI ANNUI LORDI (PRO-MILLE)</b> |
|--|--------------------------------------|
| 1 Fabbricati   | _____ =                              |
| 2 Contenuto  | _____ =                              |
| 3 Autovetture in sosta nei Parcheggi (PRA)               | _____ =                              |
| 4 Beni immobili area gestione infrastruttura ferroviaria | _____ =                              |
| 5 Beni mobili area gestione infrastruttura ferroviaria   | _____ =                              |
| 7 Inondazioni, alluvioni, allagamenti                    | _____ =                              |
| 6 Terremoto  | _____ =                              |

**PREMIO ANNUO LORDO TOTALE Euro .....= (in lettere)**

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

---

---

|   |
|---|
| <p style="text-align: center;"><b>OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE<br/>ALLA L.N. 136/2010</b></p> |
|---|

a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

---

---